

## **Relazione sulla attività del criminal law committee del CCBE con indicazione dei singoli temi oggetto di discussione.**

### **Area di competenza**

L'obiettivo della cooperazione giudiziaria negli affari penali, ritenuta di vitale importanza per la creazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza in seno alla Unione Europea, è stato perseguito con la adozione di decisioni quadro su specifiche misure e strumenti processuali.

La politica dell'Unione, in quest'area, è destinata a confrontarsi con i temi del rispetto delle libertà individuali e della garanzia di un sistema giudiziario equo e delle relative previsioni contenute nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e nelle Costituzioni dei singoli Paesi Membri.

Il criminal law committee del CCBE è stato pertanto più volte impegnato nello studio delle iniziative legislative, sin dalla fase preliminare delle indagini conoscitive per poi prendere posizione sui testi all'esame della Commissione.

### **Specifici temi**

#### **Le garanzie difensive nei processi penali ed il programma di Stoccolma**

Da anni, circola tra le istituzioni comunitarie una bozza di testo sulle garanzie difensive comuni da adottarsi in tutti gli Stati Membri sia nei procedimenti nazionali che nelle procedure transnazionali.

L'approccio della presidenza svedese, che ha trovato il favore della avvocatura europea, è di tipo pragmatico.

Si è abbandonata la strada, vanamente percorsa, del riconoscimento dei diritti della difesa a mezzo di un unico strumento normativo ed è stato scelto di discutere ed approvare singole misure su specifici temi sensibili come il diritto alla assistenza del traduttore e dell'interprete, oggi all'esame degli Stati Membri, secondo una road map che dovrebbe essere seguita anche per il futuro.

In tale contesto, il c.d. programma di Stoccolma, che costituirà l'agenda dei prossimi anni per l'Unione Europea, e che è stato esposto per altro in una comunicazione della Commissione, è stato oggetto di commenti e specifiche richieste di correzione da parte del CCBE, sino ad ottenere un riscontro puntuale sulla necessità, in un'Europa del diritto, così come definita dalla Commissione, della previsione dei diritti del singolo nei processi penali, in seno ai quali si confrontano i temi della libertà, della sicurezza e della giustizia.

### **I singoli strumenti processuali introdotti ed in corso di elaborazione.**

Il CCBE si è molto impegnato nello studio della normativa applicabile ai giudizi in absentia.

Il tema posto alla attenzione della Unione era quello delle garanzie irrinunciabili nella ipotesi di esecuzione in uno Stato Membro di decisioni rese in altro Stato in assenza del condannato.

In esito al processo di consultazione, è stata adottata la decisione quadro 2009/284/GAI, che ha sostanzialmente modificato, integrandole, tutte le precedenti decisioni in tema di cooperazione giudiziaria e riconoscimento delle decisioni di altro Stato, quali il mandato di arresto europeo, l'ordine di esecuzione di condanne a sanzioni pecuniarie ed i provvedimenti di confisca, con la previsione della possibilità di rifiutare l'esecuzione di un provvedimento qualora il soggetto interessato non abbia partecipato al procedimento e non sia stato citato o non abbia facoltà di chiedere il riesame della decisione.

### **European supervision Order**

La decisione quadro ha introdotto norme atte a consentire al esecuzione nel Paese di origine di misure alternative alla detenzione

### **Proposta sulla acquisizione ed utilizzazione delle prove nei processi penali.**

A differenza del mandato di sequestro europeo (EEO), l'iniziativa, piuttosto controversa, concerne non solo l'acquisizione di prove già esistenti in uno Stato Membro per la utilizzazione in un processo pendente in un altro Stato (es. documenti), ma anche la formazione della prova con una procedura più snella della rogatoria.

Il comitato di diritto penale ha già formulato un proprio parere enunciando le seguenti priorità:

- 1) lo strumento processuale deve essere disponibile anche per le investigazioni difensive
- 2) devono essere previsti e rispettati diritti per la difesa
- 3) la utilizzabilità delle prove così raccolte deve essere subordinata al rispetto di generali e comuni garanzie difensive, nonché al rispetto delle specifiche norme previste nel Paese richiedente e nel Paese di esecuzione

4) nessuna prova dovrà essere ritenuta utilizzabile nel processo, in violazione delle norme processuali vigenti nel Paese richiedente, sol perché acquisita in forza di strumento processuale europeo.

### **Legal aid**

E' in corso uno studio di fattibilità di un progetto volto a garantire l'assistenza legale, nei casi transnazionali o di applicazione di strumenti processuali comunitari, in tutti gli Stai Membri interessati ai procedimenti, a prescindere dal luogo di domicilio o dal Paese di origine del cittadino.

Il futuro della cooperazione giudiziaria negli affari penali è tema di grande interesse, poi, alla luce del Trattato di Lisbona.